

INDENNITÀ PER ASSENZE GIUSTIFICATE

Ai lavoratori viene pagato il salario per le seguenti assenze:

a) in caso di matrimonio del lavoratore	3 giorni
b) in caso di matrimonio di un figlio	1 giorno
c) in caso di nascita di un figlio	10 giorni
d) in caso di decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori	3 giorni
e) in caso di decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella:	
• se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore	3 giorni
• se non vivevano nella stessa economia domestica	1 giorno
f) in caso di perfezionamento professionale	3 giorni
g) in caso di arruolamento	1 giorno
h) in caso di esame militare preliminare	1 giorno
i) in caso di fondazione o di trasloco della propria economia domestica purché il fatto non sia legato al cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all'anno	1 giorno
l) per la cura di famigliari malati per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venire organizzata altrimenti e d'intesa con il datore di lavoro	fino a 3 giorni

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETIARIATO CANTONALE

v. Balestra 19
6900 Lugano +41 91 921 15 51

SEGRETIARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona - Giubiasco Via Campagna 5A 821 41 51	Lamone via Cantonale 19 966 00 63
Biasca Via Bellinzona 26 873 01 20	Locarno v. Lavizzari 2 751 30 52
Chiasso via Bossi 12d 682 55 01	Mendrisio via Lanz 25 640 51 11


SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona piazza G. Buffi 6a 821 41 61	Locarno v. della Posta 8 752 00 40
Biasca Via Bellinzona 26 873 01 26	Massagno v. S. Gottardo 50 911 88 60
Chiasso via Bossi 12 682 55 01	Mendrisio via Lanz 25 640 51 11

PERMANENZE

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, Piazza Marconi 35, c/o sede Cisl (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); Verbania, via Farinelli 6A, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 402 495).

www.ocst.ch



syna

organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

METALCOSTRUTTORI 2023

ADEGUAMENTO SALARIALE

Le parti contraenti non hanno trovato un'intesa per definire un aumento salariale.

SALARI MINIMI CONTRUATTUALI

I salari minimi rimangono invariati.

a) Metal costruttore/Metal costruttrice AFC

(costruzione metallica / lavori in ferro battuto / costruzioni in acciaio)

Esperienza professionale/di settore	all'ora		al mese	all'anno
	40 ore	41 ore		
1° e 2° anno	24.40	23.85	4'243.50	55'165.50
3° e 4° anno	25.45	24.90	4'429.80	57'587.40
5° e 6° anno	26.50	25.95	4'616.10	60'009.30
7° e 8° anno	27.60	27.00	4'802.40	62'431.20
9° e 10° anno	28.65	28.05	4'988.70	64'853.10
dall'11° anno in poi	29.75	29.05	5'175.00	67'275.00

L'esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.

b) Maniscalchi AFC, meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC

Esperienza professionale/ settoriale	all'ora		al mese	all'anno
	40 ore	41 ore		
1° e 2° anno	22.45		4'100	53'300
3° e 4° anno	23.45		4'280	55'640
5° e 6° anno	24.45		4'460	57'980
7° e 8° anno	25.40		4'640	60'320
9° e 10° anno	26.40		4'820	62'660
dall'11° anno	27.40		5'000	65'000

L'esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.

c) Lavoratori semi qualificati in un settore specializzato

(costruzione metallica / lavori in ferro battuto / costruzioni in acciaio)

Esperienza professionale/di settore	all'ora		al mese	all'anno
	40 ore	41 ore		
1° e 2° anno	21.10	20.65	3'674.25	47'765.25
3° e 4° anno	22.00	21.50	3'829.50	49'783.50
5° e 6° anno	22.90	22.40	3'984.75	51'801.75
7° e 8° anno	23.80	23.25	4'140.00	53'820.00
dal 9° anno in poi	24.70	24.15	4'295.25	55'838.25

L'esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d'età.

Lavoratori semiqualeficati in un settore specializzato

(Maniscalchi/meccanica per macchine agricole/meccanica di apparecchi a motore)

Esperienza professionale/settor iale	all'ora		al mese	all'anno
	40 ore	41 ore		
1° e 2° anno	19.45		3'550.--	46'150.--
3° e 4° anno	20.25		3'700.--	48'100.--
5° e 6° anno	21.10		3'850.--	50'050.--
7° e 8° anno	21.90		4'000.--	52'000.--
dal 9° anno	22.75		4'150.--	53'950.--

L'esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d'età.

d) Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP

Esperienza professionale/di settore	all'ora		al mese	all'anno
	40 ore	41 ore		
1° e 2° anno	21.40	20.95	3'726.00	48'438.00
3° e 4° anno	22.30	21.80	3'881.25	50'456.25
5° e 6° anno	23.20	22.70	4'036.50	52'474.50
7° e 8° anno	24.10	23.55	4'191.75	54'492.75
dal 9° anno in poi	25.00	24.40	4'347.00	56'511.00

L'esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.

DURATA DEL LAVORO

La durata annuale del lavoro è in media pari a 2086 ore per il settore dell'artigianato dei fabbri, delle metalcostruzioni, dei serramenti e delle costruzioni in acciaio. Per le professioni delle tecniche agricole e per i maniscalchi la durata è di 2190 ore. Il datore di lavoro fissa la durata del lavoro settimanale, rispettivamente quotidiana, rispettando le disposizioni di legge, tenendo conto dei bisogni dell'azienda e dopo averne discusso con il lavoratore. Tale durata può essere fissata in maniera differente per lavori di gruppi o oggetti specifici. La compensazione delle fluttuazioni dell'orario di lavoro è disciplinata per analogia.

Vacanze

Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

- 23 giorni lavorativi dopo il compimento del 20. anno di età;
- 25 giorni lavorativi dopo il compimento del 50. anno di età;
- 30 giorni lavorativi dopo il compimento del 60. anno di età.

Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti e per gli apprendisti, la durata delle vacanze è di 5 settimane. La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1. gennaio dell'anno civile per il quale le vacanze sono concesse.

INDENNITA' DI FINE ANNO

Il lavoratore riceve un'indennità del 100% del salario medio mensile calcolato sulla base della durata annuale del lavoro (senza lavoro straordinario).

Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l'anno, l'indennità è pagata pro rata temporis. In questo caso contano solo i mesi interi.

INDENNITA' PER LAVORO FUORI SEDE

Se in seguito ad un lavoro fuori sede, il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare queste spese.

In caso di lavoro prevalentemente fuori sede, il percorso dal domicilio del lavoratore al luogo di lavoro entro un raggio di 15 chilometri di strada non è considerato tempo di lavoro.

Se non sono previste regolamentazioni specifiche concernenti le indennità, per il vitto si applica la seguente tariffa: indennità di mezzogiorno fr. 15.-.

INDENNITA' PER L'UTILIZZO DI UN VEICOLO PRIVATO

Se il lavoratore utilizza il proprio veicolo per trasferte di servizio, in questo caso ha diritto a un'indennità di fr. 0.60 al km.

TERMINI DI DISDETTA

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con termine di disdetta di sette giorni. È considerato periodo di prova il primo mese di lavoro. Deroche, solo con accordo scritto. Il periodo di prova non potrà tuttavia superare i tre mesi. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese:

- nel primo anno di servizio con preavviso di un mese
- dal 2. al 9. anno di servizio con preavviso di due mesi
- dal 10. anno di servizio con preavviso di tre mesi

I termini di disdetta summenzionati possono essere modificati attraverso accordi scritti, tuttavia non potranno essere inferiori ad un mese.